



Statuto

Approvato con D.M. 11 luglio 2022

Aggiornato con delibera del Comitato di gestione del 23 marzo 2023 (approvata dal Ministero delle finanze con nota n. 15156 dell'11 aprile 2023)

Art. 1. Natura giuridica, attività e sede

1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico, di seguito «Agenzia», è un ente strumentale dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, di seguito «decreto-legge n. 193 del 2016».
2. L'attività dell'Agenzia è regolata dal decreto-legge n. 193 del 2016, dal presente Statuto, dalle norme del Codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private. L'Agenzia ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e adotta propri regolamenti di amministrazione e di contabilità.
3. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione.
4. Gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività dell'Agenzia sono determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e sono attuati con la convenzione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 193 del 2016 che prevede altresì le modalità di verifica dei risultati conseguiti.
5. L'Agenzia è sottoposta all'indirizzo operativo e controllo dell'Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività.
6. L'Agenzia ha sede legale in Roma e si può articolare in strutture centrali e periferiche.

Art. 2. Finalità e compiti

1. L'Agenzia svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale, la cui titolarità è attribuita all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e assume la qualifica di Agente della riscossione. Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, svolge altresì le funzioni affidate all'Agenzia delle entrate relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della Regione Siciliana, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. L'Agenzia, inoltre, svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti e, in particolare:
 - a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) può effettuare:

- 1) le attività di riscossione delle entrate, tributarie o patrimoniali, delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate;
- 2) altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione e alle attività dell'Agenzia delle entrate già svolte dalle società del Gruppo Equitalia alla data del 30 giugno 2017, nonché da Riscossione Sicilia S.p.a. alla data del 30 settembre 2021, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio, nel rispetto delle previsioni normative vigenti;
3. Sulla base della disciplina legislativa ad essa applicabile, l'Agenzia può realizzare, purché in via strumentale alle proprie finalità e ai compiti istituzionali, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, e finanziarie, nonché assumere, sempre in via strumentale e previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, partecipazioni ovvero compartecipare in società, imprese ed enti costituiti o da costituire, anche esercitando attività di direzione e coordinamento.
4. L'Agenzia, per il perseguimento delle proprie finalità, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Art. 3. Patrimonio

1. In sede di costituzione, il patrimonio dell'Agenzia è rappresentato da un fondo di dotazione costituito dal patrimonio netto consolidato del Gruppo Equitalia al 30 giugno 2017.
2. E' consentita, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la destinazione di quote di patrimonio riservate a specifiche gestioni separate, ovvero a rami d'azienda.

Art. 4. Organi dell'Agenzia

1. Gli organi dell'Agenzia sono:
 - a) il direttore;
 - b) il Comitato di gestione;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5. Direttore

1. Il direttore dell'ente è il direttore dell'Agenzia delle entrate, nominato ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300. Nel caso di assenza dal servizio, di impedimento temporaneo o di cessazione a qualunque titolo dell'incarico, le funzioni sono svolte dal dirigente di vertice di cui all'art. 6, comma 2, dello Statuto dell'Agenzia delle entrate.
2. Il direttore rappresenta l'Agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del decreto-legge n. 193 del 2016 o dello Statuto, ad altri organi.
3. In particolare, il direttore:
 - a) rappresenta l'Agenzia anche in giudizio dinanzi ad ogni autorità giudiziaria con facoltà di promuovere e resistere alle liti;

- b) presiede il Comitato di gestione;
- c) propone ed esegue le deliberazioni del Comitato di gestione tenendone informato quest'ultimo;
- d) dirige le strutture organizzative dell'Agenzia e le relative attività;
- e) dispone gli impegni di spesa che l'Agenzia può assumere e sottoscrive atti negoziali per un importo non superiore al limite stabilito nel regolamento di contabilità, al netto di imposte ed eventuali contributi, per singola operazione o transazioni tra loro collegate, con facoltà di delega; dispone la partecipazione dell'Agenzia a procedure di affidamento di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto i servizi di riscossione di importo non superiore al limite stabilito nel regolamento di contabilità e sottoscrive i relativi atti e contratti, con facoltà di delega;
- f) previa delibera del Comitato di gestione, provvede alle assunzioni e ai licenziamenti dei dipendenti e dei dirigenti dell'Agenzia, fatta eccezione per i casi di risoluzione del rapporto di lavoro per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia per i quali dispone direttamente sulla base delle linee di indirizzo che il medesimo Comitato stabilisce in armonia con la normativa applicabile all'Agenzia; provvede alle nomine dei dirigenti, sottoponendo quelle relative alle strutture di vertice alla valutazione preventiva del comitato di gestione. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto.
- g) è in ogni caso titolare di tutti i poteri non espressamente attribuiti al Comitato di gestione dalle norme vigenti e dal presente Statuto, con facoltà di delega.

Art. 6. Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione, composto ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 193 del 2016, è presieduto dal direttore.
2. I componenti del Comitato di gestione, ad eccezione del presidente, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. Gli stessi, comunque, decadono in caso di cessazione dall'incarico di dirigente dell'Agenzia delle entrate. Nell'ipotesi di sostituzione il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza del comitato di gestione. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.
3. Il Comitato di gestione, su proposta del direttore, delibera:
 - a) le modifiche allo Statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, tra i quali sono ricompresi i regolamenti di amministrazione e contabilità, i bilanci preventivi e consuntivi, le scelte ed i piani strategici, operativi e di investimento annuali e pluriennali, il ricorso al sistema finanziario nelle forme tecniche consentite dalla legge e le spese che impegnano il bilancio dell'Agenzia per importi superiori al limite stabilito nel regolamento di contabilità;
 - b) il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione e di personale;
 - c) il piano annuale di audit e il rendiconto annuale delle attività svolte;

d) nei modi consentiti dalla vigente normativa, l'acquisizione e la vendita di beni immobili e ogni ulteriore operazione immobiliare per il perseguimento delle proprie finalità e compiti istituzionali, le operazioni mobiliari, commerciali e finanziarie nonché le partecipazioni e le compartecipazioni in società, imprese ed enti costituiti o da costituire;

e) la destinazione di quote di patrimonio riservate a specifiche gestioni separate, ovvero a rami d'azienda;

f) la relazione annuale prevista dall'art. 1, comma 14-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, ai fini dell'individuazione delle procedure e metodologie di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi;

g) ogni ulteriore argomento di carattere strategico o che preveda un impegno di spesa superiore al limite fissato alla lettera a) oltre ad ogni diverso argomento che il direttore dell'Agenzia ritenga di sottoporre al Comitato.

4. Il Comitato si riunisce, nella sede indicata nell'avviso di convocazione, e viene convocato dal direttore di propria iniziativa, ovvero a seguito di richiesta scritta di entrambi i componenti del comitato in carica.

5. Il Comitato di gestione, su proposta del presidente, nomina un segretario scelto tra il personale dell'Agenzia. L'incarico di segretario è svolto a titolo gratuito. Ove alle riunioni del Comitato non intervenga il segretario, il Comitato provvede di volta in volta alla designazione di un sostituto.

6. Sono valide le riunioni a distanza del Comitato attraverso strumenti che assicurano i collegamenti video e audio conferenza purché siano identificati i componenti, che della loro identificazione venga dato atto a verbale e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso, le riunioni del Comitato si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente, nel quale deve in ogni caso essere presente anche il segretario.

7. La convocazione del Comitato è effettuata mediante avviso trasmesso con posta elettronica almeno cinque giorni solari prima di quello stabilito per la sua riunione. Nei casi di urgenza può avvenire mediante comunicazione, da trasmettersi con le medesime modalità, almeno ventiquattro ore prima del termine fissato per l'adunanza.

8. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

9. Delle riunioni del Comitato è fatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

10. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7. Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, fra i quali il suo presidente, scelto fra i magistrati della Corte dei conti e da due membri supplenti.

2. I componenti del Collegio, diversi dal presidente, nonché i relativi supplenti sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I componenti del Collegio sono nominati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, durano in carica tre esercizi e possono essere confermati una sola volta.
4. I componenti del Collegio sono scelti tra persone fisiche iscritte nel registro dei revisori legali fatto salvo quanto disposto all'art. 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Il Collegio esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del Codice civile, in quanto applicabile, nonché quelle di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
6. Il compenso è stabilito ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001.

Art. 8. Controllo della Corte dei conti

1. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 9. Organizzazione

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia rispettano i principi di legalità, imparzialità e trasparenza.
2. Nello svolgimento della propria attività l'Agenzia si conforma ai principi della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'art. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23 in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.
3. L'Agenzia opera con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione al fine di perseguire gli obiettivi prestabiliti, tra i quali quelli di cui alla convenzione prevista all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 193 del 2016 e garantendo, altresì, la trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.
4. L'ordinamento degli uffici è stabilito con determinazione del direttore, che si conforma al regolamento di amministrazione dell'Agenzia, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i privati e l'efficienza dei servizi.

Art. 10. Personale e relazioni sindacali

1. L'Agenzia subentra a titolo universale nei rapporti di lavoro dei dipendenti di Equitalia S.p.a., di Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. e, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.a. Tale personale è trasferito all'Agenzia senza soluzione di continuità e mantiene la posizione giuridica, economica e previdenziale alla data del trasferimento, ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile, così come richiamato dall'art. 1, comma 9 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016 e dall'art. 76, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato, e dai contratti ed accordi collettivi in vigore applicati ai dipendenti di cui al comma 1.

3. L'Agenzia stipula con le organizzazioni sindacali di categoria i contratti di lavoro e gli accordi collettivi per il personale dipendente.

Art. 11. Criteri per la determinazione dei corrispettivi dei servizi prestati

1. Alla copertura dei costi che l'Agenzia sostiene per assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettera a) si provvede mediante lo stanziamento a carico del bilancio dello Stato previsto dall'articolo 1, comma 15 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quantificato in coerenza con le disposizioni dell'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge n. 193 del 2016, sulla base di un'efficiente gestione aziendale e dei risultati di servizio.
2. Le attività di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera b), n. 1) sono remunerate secondo quanto previsto al comma 1, ad eccezione di quelle antecedenti la notifica della cartella di pagamento, che possono essere regolate con convenzione con l'ente creditore, così come previsto dall'art. 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
3. Le altre attività di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera b), n. 2), sono remunerate secondo quanto stabilito dalle relative disposizioni normative vigenti nonché, ove previsto, attraverso apposite convenzioni o contratti di servizio applicando corrispettivi determinati sulla base dei costi di produzione, rilevati nella precedente annualità.

Art. 12. Consultazione pubblica sugli atti a rilevanza generale

1. Salvo i casi di urgenza, l'Agenzia promuove la partecipazione dei soggetti interessati, pubblicando, nei casi stabiliti dalle disposizioni normative vigenti, gli atti a rilevanza generale, sia in apposita sezione del sito internet, almeno sessanta giorni prima della loro adozione ed entrata in vigore.
2. I soggetti interessati, previa identificazione, possono presentare osservazioni e proposte di modifica.
3. Il Comitato di gestione seleziona gli atti di rilevanza generale per i quali avviare la consultazione pubblica e definisce le modalità di consultazione valutandone l'opportunità. Il comitato stabilisce per ogni consultazione, i soggetti interessati, stabilisce se si tratta di una procedura aperta ad un numero ristretto di soggetti o a chiunque sia interessato a partecipare, e definisce le regole di partecipazione.

Art. 13. Bilancio

1. Fatto salvo per quello relativo al 2017, l'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il direttore trasmette al Collegio dei revisori dei conti il progetto di bilancio consuntivo, redatto con l'osservanza delle disposizioni del Codice civile; il Collegio dei revisori dei conti lo esamina entro i successivi 15 giorni. All'esito, il direttore presenta il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, al comitato di gestione per la sua deliberazione. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il direttore trasmette il bilancio unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti all'Agenzia delle entrate per la approvazione.
3. Il comitato di gestione delibera entro i termini di cui all'art. 24, comma 3 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 il bilancio preventivo (budget economico annuale), redatto in termini di competenza economica. Il budget economico annuale, ai fini della riconciliazione con gli analoghi documenti previsionali

delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, è riclassificato secondo lo schema previsto all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013.

4. Il budget economico è sottoposto al collegio dei revisori almeno 15 giorni prima della relativa deliberazione. Il budget economico, integrato dalla relazione del collegio dei revisori e corredato degli allegati di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, è trasmesso entro 10 giorni dalla relativa deliberazione all'Agenzia delle entrate per la sua approvazione.

5. Ove, per circostanze eccezionali, non sia possibile pervenire all'approvazione del budget in tempo utile per l'apertura contabile dell'esercizio, l'Agenzia opera con la gestione provvisoria secondo le disposizioni del proprio regolamento di contabilità.

6. Per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Agenzia trovano applicazione le disposizioni dell'art. 1, comma 5 ter, del decreto-legge n. 193 del 2016.

Art. 14. Fonti finanziarie

1. Le somme di cui all'art. 11, comma 1, sono erogate dal Ministero dell'economia e delle Finanze all'Agenzia delle entrate e, da questa all'Agenzia, con le modalità e nei tempi indicati dalla convenzione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 193 del 2016. In ragione di particolari esigenze gestionali l'Agenzia, con istanza motivata da trasmettere al Ministero dell'economia e delle Finanze, potrà richiedere una modifica delle tempistiche o degli importi oggetto di erogazione.

2. L'Agenzia, ai fini dello svolgimento della propria attività, può utilizzare anticipazioni di cassa pari, di norma, a dodici dodicesimi dei ricavi di cui all'art. 11.

3. Può inoltre far ricorso al sistema finanziario, nelle forme consentite dalla legge, per assicurare il presidio del fabbisogno derivante da operazioni di durata pluriennale quali l'incasso differito di crediti immobilizzati ovvero soggetti a piani di rientro pluriennali.

Art. 15. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. Il Comitato di gestione ha la facoltà di nominare, su parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Comitato stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili dell'Agenzia.

2. I requisiti del dirigente preposto e i suoi compiti di controllo sono definiti nel regolamento di amministrazione e contabilità.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, qualora nominato secondo le modalità di cui al comma 1, può essere revocato dal Comitato di gestione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti, solo per giusta causa.

4. Il Comitato di gestione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. A tal fine sono previsti la verifica e l'adeguamento delle strutture e dei processi organizzativi e l'implementazione della normativa aziendale, nonché degli applicativi utilizzati.

Art. 16. Rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze

1. L'Agenzia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, le deliberazioni adottate dal Comitato di gestione relative alle modifiche dello Statuto, per l'approvazione, secondo le forme e le modalità previste dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 17. Rapporti con l'Agenzia delle entrate

1. L'Agenzia trasmette all'Agenzia delle entrate le deliberazioni adottate dal Comitato di gestione relative:

- a) ai regolamenti di amministrazione e contabilità;
- b) ai bilanci preventivi ed eventuali revisioni in corso d'anno, nonché ai bilanci di esercizio;
- c) alla costituzione di società strumentali al perseguimento delle finalità dell'Agenzia ovvero alle partecipazioni in società, imprese ed enti costituiti o da costituire, strumentali al perseguimento delle finalità dell'Agenzia, nonché alla costituzione delle riserve di cui all'art. 3, comma 2, del presente Statuto;
- d) all'acquisizione e vendita di beni immobili e ogni ulteriore operazione immobiliare per il perseguimento delle finalità e dei compiti istituzionali dell'Agenzia;
- e) alla relazione annuale prevista dall'art. 1, comma 14-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sui risultati conseguiti, nella quale sono evidenziati i dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le quote di credito divenute inesigibili e le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti;
- f) al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione e di personale;
- g) agli atti a carattere generale indicati nella convenzione di cui all'art. 1, comma 13 del decreto-legge n. 193 del 2016.

2. Le deliberazioni indicate al comma 1, lettere a), c), f) e g) si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengano gli elementi richiesti. Per le deliberazioni relative al bilancio di previsione e al bilancio di esercizio indicate al comma 1, lettera b) si applicano i termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

3. Nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri, apposite convenzioni o protocolli di intesa che possono prevedere anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra. I rapporti con la Agenzia delle entrate per i servizi prestati e per la condivisione delle banche dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio della riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del decreto-legge n. 193 del 2016, sono regolati convenzionalmente.

4. Ai fini di assicurare la massima trasparenza e pubblicità, l'attività di riscossione svolta dall'Agenzia è soggetta a monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate.

5. A tal fine, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette rendicontazioni periodiche sull'andamento gestionale e sullo stato della riscossione.

Art. 18. Commissario straordinario

1. In caso di grave violazione di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione, di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze può essere nominato un Commissario straordinario, il quale assume i poteri del direttore e del Comitato di gestione. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione il mancato raggiungimento, da parte dell'Agenzia, degli obiettivi stabiliti nella convenzione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 193 del 2016, non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati all'Agenzia delle entrate e, a cura di quest'ultima, al Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'adozione dei necessari correttivi.
2. La nomina è disposta per un periodo di sei mesi e può essere prorogata una sola volta per non oltre sei mesi.

Art. 19. Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Statuto, deliberate dal Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a), sono approvate con le modalità di cui all'art. 1, comma 5bis, del citato decreto-legge n. 193 del 2016.
2. Fermo restando che l'Agenzia subentra a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di Equitalia S.p.a., di Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. e, a decorrere dal 1° ottobre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.a., la stessa opera nel rispetto delle previsioni normative vigenti.
3. Tutte le attività propedeutiche all'istituzione dell'Agenzia e l'adozione di tutti i necessari atti e provvedimenti sono effettuate dal Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2017.
4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti da tutti gli atti e provvedimenti adottati dal Commissario straordinario nella fase transitoria di costituzione dell'Agenzia, finalizzati alla piena operatività della stessa. I medesimi atti restano validi ed efficaci fino a nuove determinazioni da parte degli organi dell'Agenzia di cui all'art. 1.